



## Regolamentazione delle professioni nel settore

# Sicurezza e sorveglianza

---

Data:

Ottobre 2021

---

### Introduzione

Se rispondono ai requisiti legali, i titolari di una qualifica estera possono esercitare anche in Svizzera la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine. La presente nota illustra la regolamentazione relativa alle attività professionali nel settore della sicurezza e della sorveglianza in Svizzera. Per l'esercizio di queste attività, le qualifiche professionali estere (diplomi, titoli, certificati, ecc.) devono essere confrontabili con quelle previste dalla legge svizzera.

Le procedure variano in base alla durata dell'attività professionale svolta in Svizzera: in caso di stabilimento in Svizzera, prima di esercitare l'attività regolamentata è necessario il riconoscimento delle qualifiche estere: [www.sbf.admin.ch/becc](http://www.sbf.admin.ch/becc)

I prestatori di servizi domiciliati in uno Stato UE/AELS che desiderano esercitare un'attività regolamentata in Svizzera come indipendenti o lavoratori distaccati per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile sono invece soggetti all'obbligo di notifica. In questo caso la procedura di verifica delle qualifiche professionali è più breve: [www.sbf.admin.ch/dichiarazione](http://www.sbf.admin.ch/dichiarazione)

Alcune attività professionali nel settore della sicurezza e della sorveglianza non sono regolamentate. Pertanto, non richiedono alcun tipo di riconoscimento e non devono essere notificate alla SEFRI. Le possibilità di esercitare la professione dipendono dalla domanda e dall'offerta sul mercato del lavoro svizzero. È quindi possibile candidarsi direttamente per un posto di lavoro o svolgere un'attività indipendente.

## 1. Campo d'applicazione della regolamentazione

La regolamentazione delle professioni del settore della sicurezza e della sorveglianza è di competenza cantonale.

### a) **Cantoni romandi**

I **Cantoni romandi** (GE, VD, JU, VS, FR, NE) hanno sottoscritto un concordato sulle imprese di sicurezza. Per maggiori informazioni consultare la pagina della Conferenza latina dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CLDGP): [www.cldjp.ch](http://www.cldjp.ch)

Il concordato disciplina soltanto i settori seguenti:

- la sorveglianza o la guardia di beni e immobili;
- la protezione delle persone;
- il trasporto in sicurezza di beni e valori.

In questi Cantoni tutte le altre attività relative a questo settore non sono regolamentate e possono essere esercitate sulla base di un diploma conseguito all'estero.

Per poter esercitare un'attività professionale in uno dei tre settori disciplinati dal concordato occorre in primo luogo rivolgersi alla [polizia cantonale](#) del luogo in cui si intende essere attivi professionalmente. Questa informa i titolari dei diplomi esteri in merito alle qualifiche necessarie per l'esercizio della professione. Se è richiesto un riconoscimento, è possibile presentare domanda presso la SEFRI. La procedura di riconoscimento si svolge interamente online ([www.sbf.admin.ch/becc](http://www.sbf.admin.ch/becc)).

### b) **Cantoni germanofoni e italofoeni**

Per esercitare una professione nel settore della sicurezza e della sorveglianza occorre in primo luogo rivolgersi alla [polizia cantonale](#) del luogo in cui si intende essere attivi professionalmente. La polizia cantonale informa gli agenti formati all'estero sulle disposizioni applicabili e sulle formazioni richieste.

A titolo d'esempio, nel **Cantone di Berna** è richiesto un attestato professionale federale di agente di sicurezza e di sorveglianza. Di conseguenza i titolari di qualifiche professionali estere sono tenuti a presentare una domanda di riconoscimento dei loro titoli alla SEFRI. La procedura di riconoscimento si svolge interamente online ([www.sbf.admin.ch/becc](http://www.sbf.admin.ch/becc)).

Nel prossimo futuro altri Cantoni germanofoni potrebbero emanare una loro propria regolamentazione: perciò la situazione è suscettibile di cambiamenti. Per maggiori informazioni, costantemente aggiornate: [www.kkjpd.ch](http://www.kkjpd.ch) (in tedesco o francese: *Thèmes > Entreprises de sécurité privées*).

## **2. Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazioni di servizi in Svizzera**

### *Principio di base*

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi sul territorio elvetico senza doversi stabilire in Svizzera. In tal caso, la durata della prestazione è limitata a 90 giorni lavorativi per anno civile.

Se la professione che intendono esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE<sup>1</sup> e dalla LDPS<sup>2</sup>. La prestazione di servizi deve essere notificata **alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**<sup>3</sup>.

### *Ulteriori obblighi*

**In ogni caso**, le persone intenzionate a prestare servizi devono effettuare una notifica presso la Segreteria di Stato della migrazione SEM ([www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Entrata, soggiorno & lavoro > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vige anche per le attività non regolamentate.

### *Chi è considerato prestatore di servizi?*

La prestazione di servizi è un'attività economica indipendente o per la quale non è stato concluso un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, temporanea (di durata non superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile), svolta in Svizzera dietro remunerazione da una persona stabilita in un Paese dell'UE o dell'AELS. Per maggiori dettagli sulla definizione di prestatore di servizi è possibile consultare la nota informativa presente sul sito della SEFRI.

Chi non è considerato prestatore di servizi ai sensi dell'ALC non beneficia della procedura accelerata di verifica delle qualifiche; deve pertanto richiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, nella versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

<sup>2</sup> Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS **935.01**.

<sup>3</sup> [www.sbf.admin.ch/dichiarazione](http://www.sbf.admin.ch/dichiarazione)